

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1999, n. 4.

Interventi a favore dei lavoratori dipendenti di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica veneta.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. Allo scopo di limitare le conseguenze sociali sfavorevoli connesse alla mancata attuazione del Piano straordinario di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27, come modificata dalla legge regionale 9 novembre 1993, n. 49, la Giunta regionale è autorizzata al pagamento, fino al limite massimo del novanta per cento, dei crediti derivanti da rapporto di lavoro e maturati dai dipendenti di cooperative e loro consorzi, appartenenti alla filiera agrozootecnica, sottoposti alle procedure fallimentari o di liquidazione coatta amministrativa all'entrata in vigore della presente legge.

2. L'ammontare complessivo massimo dell'intervento regionale a tale titolo non può superare la somma di lire tre miliardi e cinquecento milioni.

3. La Giunta regionale eroga il contributo di cui al comma 1 in un'unica rata, previa acquisizione di atto avente valore legale che preveda la cessione a favore della Regione del credito definito.

Art. 2

Norme procedurali

1. La Giunta regionale provvede a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 3.500 milioni per l'anno 1998, si fa fronte, ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni, mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza, dal capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito il capitolo n.

11532, denominato "Intervento una tantum per i dipendenti di cooperative agrozootecniche", con lo stanziamento di lire 3.500 milioni in termini di competenza.

Art. 4

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 gennaio 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 gennaio 1999, n. 4

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 4, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Stanziamento in bilancio per il 1999;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 6 - Note agli articoli della legge regionale.

1. Indice

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Norme procedurali

Art. 3 - Norma finanziaria

Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza

2. Procedimento di formazione della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 4

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Sergio Berlato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 25 novembre 1997, n. 43/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1° dicembre 1997, dove ha acquisito il n. 379 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 4ª in data 9 dicembre 1997;
- La 4ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 dicembre 1998, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Anna Maria Leone, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 dicembre 1998, n. 11443;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 28 dicembre 1998;

- Il Commissario del Governo, con nota 18 gennaio 1999, n. 69/22421, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la pesante crisi del settore zootecnico da carne derivante, tra l'altro, dalla mancata approvazione del Piano carni Nord-Est e la conseguente non attivazione del Piano zootecnico straordinario di cui alla legge regionale n. 49/1993, articolo 1, ha determinato la liquidazione o il fallimento di una trentina di cooperative zootecniche venete e la crisi di altre cooperative del settore.

Molti soci delle cooperative aderenti all'iniziativa si esposero personalmente con il rilascio di garanzie a favore degli istituti finanziatori accettando, in molti casi, ritardi nell'incasso dei corrispettivi dei conferimenti.

Anche il personale dipendente di dette cooperative, con particolare riferimento a quelle di trasformazione, sostenne l'iniziativa, accettando ritardi nei pagamenti dei salari e stipendi, nonché periodi di cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria.

La Regione è intervenuta nel settore agrozootecnico con una serie di azioni collegate, ed in particolare mediante:

- a) il pagamento degli impegni fideiussori assunti dalla Regione e dall'ESAV a favore di Istituti bancari nell'interesse di cooperative agricole ora in liquidazione con la legge regionale n. 67/1993 per circa 60 MLD;
- b) sostegno dei soci fideiussori di cooperative agricole in liquidazione con la legge regionale n. 50/1994 per circa 36 MLD;
- c) iniziative a favore di cooperative in difficoltà a causa della mancata attivazione del Piano, in grado di dimostrare una capacità di ripresa mediante intervento diretto della base sociale con la DGR n. 6628/1995 per circa 17 MLD.

Gli interventi regionali, in buona parte già attuati, hanno in sostanza attenuato, e in molti casi annullato, gli effetti negativi della mancata attuazione del Piano sul mondo della produzione, non affrontando però gli effetti che il medesimo ha prodotto dal punto di vista sociale.

Di fronte quindi ad un elevato impegno della Regione a favore della base produttiva, recuperando una realtà estremamente significativa ed economicamente valida della zootecnia veneta, la Regione stessa non ha affrontato il problema delle maestranze e dei dipendenti in genere delle medesime cooperative anche se hanno subito ripercussioni economiche e sociali al pari dei soci produttori.

Il presente disegno di legge mira appunto a recuperare

tale discriminazione a suo tempo operata, prevedendo un intervento straordinario ed una tantum per i dipendenti concretamente danneggiati dalla mancata attivazione del Piano carni e dalla messa in liquidazione o fallimento delle società cooperative di cui risultavano dipendenti.

Il mancato incasso dei crediti da parte dei dipendenti delle predette cooperative zootecniche in liquidazione ha infatti aggravato una situazione occupazionale particolarmente instabile con conseguenze sociali, familiari e personali da considerare con estrema serietà e cautela.

La situazione riscontrata è puntualmente definibile per alcune realtà cooperative, mentre per altre sussistono margini di recupero che possono concretizzarsi con il completamento delle procedure di liquidazione, attesa la natura privilegiata dei crediti vantati dai lavoratori dipendenti. Con il presente disegno di legge la Regione quindi interviene pagando i crediti derivanti da rapporto di lavoro, vantati dai lavoratori dipendenti nei confronti delle società cooperative e dei loro consorzi, sottoposti alle procedure fallimentari e di liquidazione coatta amministrativa, sostituendosi nei diritti dei lavoratori medesimi.

Fissata la finalità e l'obiettivo della legge, la dimensione finanziaria è valutabile in 3,5 miliardi di lire, mentre la gestione tecnico amministrativa sarà assegnata alla Giunta regionale che opererà secondo le condizioni gestionali ed organizzative fissate con la legge regionale n. 1/1997.

La Commissione ha acquisito sul progetto di legge in esame il parere della Prima Commissione consiliare in data 6 ottobre 1998.

5. Stanziamento in bilancio per il 1999

- Capitolo 11532 L. 3.500 milioni
"Intervento una tantum per i dipendenti di cooperative agrozootecniche"

6. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale politiche agricole strutturali e di mercato.

7. Note agli articoli della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 4

- **Art. 1, comma 1 :** La legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 reca: "Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agro-alimentare." (vedasi il testo aggiornato e coordinato della l.r. n. 27/1991, pubblicato nel Bollettino ufficiale 31 dicembre 1997, n. 113).
- **Art. 1, comma 1 :** La legge regionale 9 novembre 1993, n. 49 reca : "Modifica e integrazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 "Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agro-alimentare."